# COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**NR. 15 DEL 13-01-2017**

**OGGETTO:** **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di Gennaio, alle ore 12:15, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

| Cognome e Nome | | Presenti | Assenti |
|---|---|---|---|
| DAPRATI ANDREA | PRESIDENTE | X | |
| PROCE CHIARA SIMONA | ASSESSORE COMUNALE | | X |
| GABBA FRANCESCO | ASSESSORE COMUNALE | X | |
| Presenti - Assenti | | 2 | 1 |

Partecipa alla seduta il ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. ANDREA DAPRATI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 2 del 03-01-2017

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

Presentata dal Servizio: Servizio 2 - Finanziario

Allegati: 0

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale;
Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: *"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*
Richiamati:
0B7 l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
0B7 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
0B7 l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
0B7 Richiamato altresì il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizione di termini" (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2016)" con il quale è stato prorogato ulteriormente al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017
Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:
0B7 fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
0B7 fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello

in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 2.457 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);
Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 2.350,00;
Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:
0B7 il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
0B7 sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale *www.portalefederalismofiscale.gov.it*;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2017, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nel seguente prospetto:

| IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ | | | |
|---|---|---|---|
| | Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro) | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIA E LUMINOSA<br>Tabella 1<br>(art.7 c.6 e 7, art.12) | Superficie | Pubblicità ordinaria | | Luminosa o illuminata | |
| | fino a mq 5,5 | Euro | 11,36 | Euro | 22,72 |
| | da mq 5,5 a mq8,5 | Euro | 17,04 | Euro | 34,09 |
| | oltre mq 8,5 | Euro | 22,72 | Euro | 45,45 |
| | *Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente* | | | | |
| CON VEICOLI<br>Tabella 2<br>(art.13, c.1) | Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadro) | | | | |
| | Interna | Euro | 11,36 | | |
| | Esterna | Euro | 11,36 | fino a mq 5,5 | |
| | | Euro | 17,04 | da mq 5,5 a mq8,5 | |
| | | Euro | 22,72 | oltre mq 8,5 | |
| | *Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento* | | | | |
| SU AUTOVEICOLI<br>Tabella 3<br>(art.13, c.1) | Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadro) | | | | |
| | Euro | 49,58 | per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg | | |
| | Euro | 74,37 | per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg | | |
| | Euro | 24,79 | per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | | |
| | *Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.* | | | | |
| PANNELLI LUMINOSI<br>Tabella 4<br>(art.14, c.1, 2, 3) | Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadro) | | | | |
| | Euro | 16,53 | effettuata per conto proprio dall'impresa | | |
| | Euro | 33,05 | effettuata per conto terzi | | |
| | *Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione* | | | | |
| CON PROIEZIONI<br>Tabella 5<br>(art.14, c.4, 5) | Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera) | | | | |
| | Euro | 2,06 | *Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento* | | |
| CON STRISCIONI<br>Tabella 6<br>(art.15, c.1) | Pubblicità con striscioni | | | | |
| | Euro | 11,36 | tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni | | |
| CON AEROMOBILI<br>Tabella 7<br>(art.15, c.2) | Pubblicità con aeromobili | | | | |
| | Euro | 49,58 | tariffa per ogni giorno o frazione | | |
| CON PALLONI FRENATI<br>Tabella 8<br>(art.15, c.3) | Pubblicità con palloni frenati | | | | |
| | Euro | 24,79 | tariffa per ogni giorno o frazione | | |
| CON ALTRI MEZZI<br>Tabella 9<br>(art.15, c.4) | Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro | | | | |
| | Euro | 2,06 | tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione | | |
| CON AMPLIFICATORI<br>Tabella 10<br>(art.15, c.4) | Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori | | | | |
| | Euro | 6,20 | tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione | | |

| DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI<br>Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19) | | | |
|---|---|---|---|
| Per i primi 10 giorni | | Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | |
| Euro | 1,03 | Euro | 0,31 |

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento
Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%
Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10 per cento con un minimo di Euro 25,82 a commissione (art.32.

comma 9 D. Lgs. N507/1993)

4. di stimare in € 2.350,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale *www.portalefederalismofiscale.gov.it* entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 2 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | 2 | |
| Favorevoli | 2 | DAPRATI ANDREA - GABBA FRANCESCO |
| Contrari | 0 | |
| Astenuti | 0 | |

**DELIBERA**

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**SUCCESSIVAMENTE**

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti | 2 | |
| Favorevoli | 2 | DAPRATI ANDREA - GABBA FRANCESCO |
| Contrari | 0 | |
| Astenuti | 0 | |

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

| IL SINDACO | IL SEGRETARIO |
| --- | --- |
| *F.to ANDREA DAPRATI* | *F.to ROBERTO BARIANI* |